

**D.g.r. 21 novembre 2012 - n. IX/4416**  
**Certificazione energetica degli edifici: modifiche ed integrazioni alle disposizioni allegate alla d.g.r. 8745 del 22 dicembre 2008 e alla d.g.r. 2555 del 24 novembre 2011**

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- gli articoli 9 e 25 della l.r. 24/2006 («Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente») attribuiscono alla Giunta regionale, in attuazione della direttiva 2002/91/CE e del decreto legislativo 192/2005, la competenza a definire le modalità applicative concernenti la certificazione energetica degli edifici, le caratteristiche termofisiche minime dell'involucro edilizio ed i valori di energia primaria per il soddisfacimento del fabbisogno energetico degli edifici, tenendo conto, tra l'altro, delle diverse destinazioni d'uso, della necessità di applicare un limite massimo di fabbisogno energetico agli edifici di nuova costruzione e a quelli ristrutturati;
- con d.g.r. n. 5018 del 26 giugno 2007, modificata ed integrata con d.g.r. 5773 del 31 ottobre 2007 e con d.g.r. 8745 del 22 dicembre 2008, sono state approvate le «Disposizioni inerenti all'efficienza energetica in edilizia», comprensive della disciplina per la certificazione energetica ed i relativi ambiti di applicazione;
- con l'art. 17 delle suddette disposizioni le funzioni di Organismo regionale di accreditamento, che includono la gestione del Catasto energetico degli edifici ed il monitoraggio dell'impatto delle disposizioni regionali, sono state attribuite alla società Cestec s.p.a., interamente partecipata dalla Regione;

Considerato:

- con l'art. 17, comma 1, lettera e) della l.r. 3/2011 era stato modificato l'art. 25 della l.r. 24/2006, abrogando l'obbligo di iscrizione ad ordini e collegi professionali per ottenere l'accredito all'esercizio delle attività di diagnosi e di certificazione energetica;
- che a seguito di tale abrogazione si è reso opportuno rivedere i titoli di studio che possono consentire l'accREDITAMENTO per l'esercizio delle attività di cui sopra, riconoscendo come idonei altri corsi di laurea di tipo tecnico-scientifico, inerenti all'ambito dell'efficienza energetica;
- che oltre al confronto con Cestec s.p.a., la Direzione regionale Ambiente Energia e Reti ha attivato un dialogo anche con le associazioni di categoria che operano nel settore dell'edilizia ed, in particolare, con gli organismi professionali competenti in materia di certificazione energetica;
- che tale confronto, oltre a quello derivante dal quotidiano contatto con gli utenti, ha fatto emergere la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle Disposizioni vigenti in materia di efficienza energetica in edilizia;
- che tali modifiche ed integrazioni, per quanto riguarda la d.g.r. 8745/2008, consistono:
  - nella possibilità di autodichiarare (ai sensi del d.p.r. 445/2000) l'esistenza delle condizioni che consentono di non dotare l'edificio dell'attestato di certificazione energetica e, conseguentemente, di non allegarlo nei contratti di compravendita o di locazione;
  - nell'aggiungere, ai titoli di studio che costituiscono il prerequisito per chiedere l'accREDITAMENTO come certificatori energetici, il diploma di laurea (ex d.m. 16 marzo 2007) in Scienze e Tecniche dell'Edilizia, Scienze e Tecnologie Fisiche, Scienze Geologiche, nonché la laurea magistrale in Fisica, Pianificazione Territoriale ed Urbanistica, Scienze della Natura, Scienze e Tecnologie Geologiche;
  - nell'eliminare la necessità dell'abilitazione all'esercizio della professione, dal momento che la l.r. 3/2011 ha abrogato l'obbligo di iscrizione ad ordini e collegi professionali;
  - nel riconoscere la possibilità, per i dipendenti comunali accreditati ed iscritti come certificatori energetici nell'elenco dell'Organismo regionale di accREDITAMENTO, di certificare anche edifici che insistono sul territorio del Comune da cui dipende il loro rapporto di servizio;
  - nel disporre che, per i corsi di formazione iniziati dopo l'1 ottobre 2013, preordinati all'accREDITAMENTO dei certificatori energetici, l'esame conclusivo dei corsi mede-

simi venga svolto da Cestec s.p.a. secondo modalità e tempistiche definite d'intesa con la competente Direzione regionale;

- nel prevedere l'obbligo, per i certificatori accreditati, di sostenere un esame di aggiornamento professionale ogni 5 anni, secondo modalità e tempistiche stabilite da Cestec s.p.a., pena la cancellazione dall'elenco dei soggetti certificatori accreditati presso L'Organismo di accREDITAMENTO regionale;
- nel prevedere che il Catasto Energetico degli Edifici regionale, costituito sulla base degli attestati di certificazione energetica redatti dai Certificatori, venga reso accessibile on line a chiunque, in modo da favorire la conoscenza dell'efficienza energetica connessa alle diverse destinazioni d'uso degli edifici e alle loro caratteristiche;

Dato atto:

- che con l'art. 10 della l.r. 12/2012 è stata autorizzata la fusione per incorporazione di Cestec in Finlombarda e sono state attribuite ad ARPA le funzioni relative all'accREDITAMENTO, all'irrogazione, alla riscossione e all'introito delle sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni regionali in materia di redazione dell'attestato di certificazione energetica;
- che i soggetti giuridici che subentrano a Cestec nelle diverse funzioni, sono tenuti a recepire le modifiche di seguito introdotte per l'esercizio dell'attività di certificazione energetica degli edifici, già disciplinata con d.g.r. 5018/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

A voti unanimi, palesemente espressi;

DELIBERA

1. di disporre, in relazione alla disciplina per la certificazione energetica di cui alla d.g.r. 8745/2008, le seguenti modifiche ed integrazioni:

- a) l'esclusione dall'obbligo di dotazione e allegazione dell'Attestato di certificazione energetica nei contratti di compravendita o di locazione, previsto dal punto 9.6 delle deliberazioni citate, può essere comprovato mediante auto dichiarazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000;
- b) ai titoli di studio che costituiscono il prerequisito per chiedere l'accREDITAMENTO come certificatori energetici, indicati al punto 16.2, lettera a), sono aggiunti i diploma di laurea (ex d.m. 16 marzo 2007) in Scienze e Tecnologie dell'Edilizia, Scienze e Tecnologie Fisiche, Scienze Geologiche, nonché la laurea magistrale in Fisica, Pianificazione Territoriale ed Urbanistica, Scienze della Natura, Scienze e Tecnologie Geologiche;
- c) la necessità dell'abilitazione all'esercizio della professione, prevista allo stesso punto 16.2, lettera a), è abolita;
- d) è ammessa la possibilità, per i dipendenti comunali accreditati ed iscritti come certificatori energetici nell'elenco dell'Organismo regionale di accREDITAMENTO, di certificare anche edifici che insistono sul territorio del Comune da cui dipende il loro rapporto di servizio;
- e) l'esame conclusivo dei corsi di formazione preordinati all'accREDITAMENTO dei certificatori energetici, iniziati dopo l'1 ottobre 2013, deve essere organizzato e svolto da Cestec spa, secondo modalità e tempistiche definite d'intesa con la competente Direzione regionale;
- f) i certificatori accreditati sono tenuti a sostenere, con cadenza quinquennale decorrente dalla data del loro accREDITAMENTO presso l'ente competente, un esame di aggiornamento professionale secondo modalità e tempistiche stabilite da Cestec s.p.a., pena la cancellazione dall'elenco dei soggetti certificatori accreditati presso L'Organismo di accREDITAMENTO regionale;
- g) il Catasto Energetico degli Edifici regionale, costituito sulla base degli attestati di certificazione energetica redatti dai Certificatori, deve essere accessibile on line a chiunque, in modo da favorire la conoscenza dell'efficienza energetica connessa alle diverse destinazioni d'uso degli edifici e alle loro caratteristiche;

2. di dare atto che i soggetti giuridici che subentrano a Cestec nelle diverse funzioni, sono tenuti a recepire le modifiche di seguito introdotte per l'esercizio dell'attività di certificazione

---

Serie Ordinaria n. 48 - Lunedì 26 novembre 2012

energetica degli edifici, già disciplinata con d.g.r. 5018/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL.

Il segretario: Marco Pilloni